

Federazioni degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Campania

Testo del disegno di legge - versione del 27 maggio 2009 - proposta emendamenti REV. 04

2009 Testo del disegno di legge - versione del 27 maggio	Testo del disegno di legge - emendamenti proposti
<p>Art. 1 - Obiettivi della legge</p> <p>Art. 2 - Definizioni</p> <p>Art. 3 - Interventi straordinari di ampliamento</p> <p>Art. 4 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione</p> <p>Art. 5 - Riqualificazione aree urbane degradate</p> <p>Art. 6 - Misure di semplificazione in materia di governo del territorio</p> <p>Art. 7 - Valutazione della sicurezza e libretto del fabbricato</p> <p>Art. 8 - Modifica alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9</p> <p>Art. 9 - Norma finale e transitoria</p> <p>Art. 10 - Dichiarazione di urgenza</p>	<p>Art. 1 - Obiettivi della legge</p> <p>Art. 2 - Definizioni</p> <p>Art. 3 - Interventi straordinari di ampliamento</p> <p>Art. 4 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione</p> <p>Art. 5 - Riqualificazione aree urbane degradate</p> <p>Art. 6 - Misure di semplificazione in materia di governo del territorio</p> <p>Art. 7 - Valutazione della sicurezza e libretto del fabbricato</p> <p>Art. 8 - Modifica alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9</p> <p>Art. 9 - Norma finale e transitoria</p> <p>Art. 10 - Dichiarazione di urgenza</p>

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



Cancellare le parole evidenziate



Sostituire il testo originario con le parole evidenziate

Emendamenti proposti da Italia Nostra

2009 Testo del disegno di legge - versione del 27 maggio	Testo del disegno di legge - emendamenti proposti
<p style="text-align: center;">Articolo 1 Obiettivi della legge</p> <p>1. La presente legge è finalizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio delle attività edilizie, volte al miglioramento della qualità architettonica, - al miglioramento energetico e strutturale del patrimonio residenziale esistente e del suo sviluppo funzionale, nonché alla prevenzione del rischio sismico. - ad incrementare, in risposta ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica avviando un processo di riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali. <p>2.A questi fini sono disciplinati interventi di incremento volumetrico entro i limiti di cui ai successivi articoli 3 e 4 ed interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all'art.5, da attuare con procedure semplificate sempre nel rispetto della sicurezza dei luoghi di lavoro.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 Obiettivi della legge</p> <p>1. La presente legge è finalizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio delle attività edilizie, volte al miglioramento della qualità edilizia ed architettonica, - al miglioramento energetico e strutturale del patrimonio residenziale esistente e del suo sviluppo funzionale, nonché alla prevenzione del rischio sismico. - ad incrementare, in risposta ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica avviando un processo di riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali. <p>2.A questi fini sono disciplinati interventi di incremento volumetrico entro i limiti di cui ai successivi articoli 3 e 4 ed interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all'art.5, da attuare con procedure semplificate sempre nel rispetto della sicurezza dei luoghi di lavoro.</p>

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



■ Cancellare le parole evidenziate



■ Sostituire il testo originario con le parole evidenziate

■ **Emendamenti proposti da Italia Nostra**

2009 Testo del disegno di legge - versione del 27 maggio	Testo del disegno di legge - emendamenti proposti
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Definizioni</p> <p>1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alla seguenti definizioni:</p> <p>a) per <i>edifici residenziali</i> si intendono gli edifici con destinazione d'uso residenziale prevalente, nonché gli edifici rurali ad uso abitativo;ù</p> <p>b) la prevalenza dell'uso residenziale è determinata nella misura minima del 70% dell'utilizzo dell'intero edificio;</p> <p>c) per <i>superficie utile lorda</i> dell'unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume fuori terra abbia un' altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40.</p> <p>d) per <i>volumetria esistente</i> si intende la volumetria lorda già edificata ed assentita;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 Definizioni</p> <p>1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alla seguenti definizioni:</p> <p>a) per <i>edifici residenziali</i> si intendono gli edifici con destinazione d'uso residenziale prevalente, nonché gli edifici rurali ad uso abitativo;¹</p> <p>b) la prevalenza dell'uso residenziale è determinata nella misura non inferiore al 50% della superficie utile netta² dell'utilizzo dell'intero edificio;</p> <p>c) per <i>superficie utile lorda</i> dell'unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume fuori terra abbia un' altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40.</p> <p>d) per <i>volumetria esistente</i> si intende la volumetria lorda già edificata ed assentita, in assenza di atti amministrativi anche mediante perizia asseverata da parte di tecnico abilitato, per gli edifici di epoca anteriore al 1 settembre 1967. È altresì da considerarsi volumetria esistente quella derivante dalla riedificazione di un intero manufatto, o di parti di esso, eventualmente crollato o demolito, ovvero dichiarato inagibile alla data di pubblicazione della presente legge, purché sia possibile, anche attraverso fonti iconografiche, cartografiche, fotografiche e catastali, documentarne la consistenza certa.</p>

¹ Al fine di preservare le “masserie” che costituiscono patrimonio della cultura agricola e sociale del territorio campano sarà necessario per le Amministrazioni comunali stilare un elenco di beni da catalogare per i quali non sarà possibile applicare gli effetti della presente legge.

² L'obiettivo è quello di consentire interventi anche su quelle realtà edilizie caratterizzate da una tipologia mista capannone (piano inferiore) / abitazione (piano superiore)

³ Tale emendamento si propone di rendere applicabile la Legge anche a quelle realtà extraurbane o meno che, realizzate prima della approvazione di strumenti urbanistici, non abbiano titoli immediatamente reperibili per acclararne la liceità.

⁴ Si ritiene necessario precisare che l'elenco da definire nelle redigende linee guida è da considerarsi enumerativo ma non tassativo, al fine di non rendere eventualmente nulla l'efficacia della presente legge qualora le stesse linee guida non fossero emanate in tempi celeri.

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



Cancellare le parole evidenziate



Sostituire il testo originario con le parole evidenziate

Emendamenti proposti da Italia Nostra

<p>e) la <i>volumetria lorda da assentire</i> non comprende le cubature, da definirsi con linee guida, necessarie a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia;</p> <p>f) per <i>aree urbanizzate</i> si intendono quelle dotate di opere di urbanizzazione primaria;</p> <p>g) per <i>distanze minime e altezze massime dei fabbricati</i> si intendono quelle previste dagli strumenti urbanistici generali o, in assenza, quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, 1444.</p>	<p><i>Anche tale documentazione deve essere contenuta in una apposita relazione storica asseverata da tecnico abilitato³;</i></p> <p>e) la <i>volumetria lorda da assentire</i> non comprende le cubature, da definirsi <i>a titolo esemplificativo⁴</i> con linee guida, necessarie a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia;</p> <p>f) per <i>aree urbanizzate</i> si intendono quelle dotate di opere di urbanizzazione primaria;</p> <p>g) per <i>distanze minime e altezze massime dei fabbricati</i> si intendono quelle previste dagli strumenti urbanistici generali o, in assenza, quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, 1444. <i>Nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie l'altezza massima delle facciate non può superare l'altezza media dell'intorno urbano di riferimento, tuttavia, il progetto può prevedere la possibilità di altezze minori o maggiori che vanno però motivate e documentate in relazione alla morfologia del progetto e dei caratteri edilizi presi come sistema di riferimento.</i></p>
---	--



2009 Testo del disegno di legge - versione del 27 maggio	Testo del disegno di legge - emendamenti proposti
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Interventi straordinari di ampliamento</p> <p>1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l'ampliamento fino al 20% della volumetria esistente degli edifici residenziali uni-bi familiari, e comunque degli edifici di volumetria non superiore ai 1000 mc e degli edifici residenziali di altezza non superiori ai 7 m dalla linea di gronda.</p> <p>2. L'ampliamento di cui al comma 1 è consentito:</p> <p>a) su edifici in cui è prevalente la destinazione abitativa ai sensi dell'articolo 2 lettere a) e b), la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;</p> <p>b) per interventi che non modificano la destinazione d'uso degli edifici interessati;</p> <p>c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati;</p> <p>d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata.</p> <p>3. Per la realizzazione dell'ampliamento è obbligatorio:</p> <p>a) l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico- ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 Interventi straordinari di ampliamento</p> <p>1. In deroga agli strumenti urbanistici <i>e territoriali di livello comunale, provinciale e regionali</i> è consentito l'ampliamento fino al 20% della volumetria esistente degli edifici residenziali di volumetria non superiore ai 1000 mc. <i>È altresì ammesso l'ampliamento sempre nel limite del 20% di tutti gli edifici residenziali la cui altezza non superi i 7 m alla linea di gronda⁵.</i></p> <p>2. L'ampliamento di cui al comma 1 è consentito:</p> <p>a) su edifici in cui è prevalente la destinazione abitativa ai sensi dell'articolo 2 lettere a) e b), la cui restante parte abbia utilizzo <i>compatibile</i> con quello abitativo;</p> <p>b) per interventi che non modificano la destinazione d'uso degli edifici interessati;</p> <p>c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati, <i>nonché negli edifici rurali destinati ad uso abitativo così come definiti dall'art.2 comma a)⁶;</i></p> <p>d) su edifici residenziali ubicati in aree <i>esterne</i> agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica e da frana <i>elevata o molto elevata nonché nelle aree esterne a quelle definite a rischio vulcanico.</i></p> <p>3. Per la realizzazione dell'ampliamento è obbligatorio:</p> <p>a) l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico- ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di</p>

⁵ Si ipotizza, mediante la presente modifica, di permettere un reale e diffuso impulso anche per gli edifici che eccedono leggermente i limiti dimensionali fissati, ma nel rispetto di un incremento parametrato ad un soglia massima comune per tutti. Inoltre, per le realtà del tipico nucleo familiare del meridione, spesso ci si imbatte in frazionamenti edilizi per case di poco più dei 50/70 mq, destinati a diversi componenti della stessa famiglia che si troverebbero esclusi dalla portata di tale provvedimento mentre, paradossalmente, potrebbe trovarsi a beneficiare di tale disposizione un titolare di abitazione unifamiliare che già sia in possesso di una abitazione di oltre 300 mq!

⁶ Emendamento necessario al fine di non escludere la possibilità di intervento in tutte quelle realtà edilizie che ricadono al di fuori delle aree urbanizzate.

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



Federazioni degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Campania

Testo del disegno di legge - versione del 27 maggio 2009 - proposta emendamenti REV. 04

indirizzo regionali e dalla vigente normativa. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta Regionale sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'art.25 D.P.R. n.380/200, dell'intervento realizzato;

b) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.

4. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l'ampliamento ai sensi della presente legge, non può essere modificata la destinazione d'uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

5. L'ampliamento non può essere realizzato su edifici residenziali:

- a) i cui volumi sono stati realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo e non condonati ai sensi delle norme vigenti;
- b) di valore storico, culturale ed architettonico **vincolati** ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. i. **e** con vincolo di inedificabilità assoluta;

c) privi di relativo accatastamento.

6. L'ampliamento non può essere realizzato in aree:

- a) collocate all'interno delle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali;

indirizzo regionali e dalla vigente normativa. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta Regionale, sono **asseverati in fase di progetto da tecnico abilitato e** certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'art.25 D.P.R. n.380/200, dell'intervento realizzato;

b) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica **asseverata da professionista abilitato⁷.**

4. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l'ampliamento ai sensi della presente legge, non può essere modificata la destinazione d'uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

5. L'ampliamento non può essere realizzato su edifici residenziali:

- a) i cui volumi sono stati realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo e non condonati ai sensi delle norme vigenti;
- b) di valore storico, culturale ed architettonico con vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. i., **Titolo I Parte Seconda Capo I e Parte Terza Capo IV⁸;**

c) privi di relativo accatastamento, **ovvero per le unità per le quali, mediante asseverazione redatta da professionista abilitato, sia possibile ricostruire la originaria consistenza, anche a seguito di eventuali ampliamenti succedutisi nel tempo legittimamente⁹.**

6. L'ampliamento non può essere realizzato in aree:

- a) collocate all'interno delle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali, **ad eccezione di quelle**

⁷ Precisazione necessaria al fine di scongiurare l'esercizio abusivo o improprio di professionalità non abilitate per legge.

⁸ Si suggerisce di precisare la natura di imposizione del vincolo preordinato alla tutela, specificando che l'impossibilità all'intervento è limitata alla sola prescrizione di in edificabilità assoluta.

⁹ L'obiettivo è quello di non escludere dal portato della Legge le unità prive di accatastamento ovvero per quelle che rilevano difformità dallo stesso.

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



Federazioni degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Campania

Testo del disegno di legge - versione del 27 maggio 2009 - proposta emendamenti REV. 04

b) il cui vincolo determina la inedificabilità assoluta, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali, a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna, e aree individuate a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata;

c) collocate nelle riserve nazionali o regionali, nelle zone A e B dei territori dei parchi regionali, nelle zone A, B, e C dei parchi nazionali.

unità per le quali gli strumenti urbanistici vigenti prevedano interventi di ampliamento, sostituzione edilizia o riedificazione anche con cambio di destinazione d'uso in residenziale.

b) il cui vincolo determina la inedificabilità assoluta, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali, a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna, e aree individuate a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata

nonché nelle aree definite a rischio vulcanico.
c) collocate nelle riserve nazionali o regionali, nelle zone A e B dei territori dei parchi regionali, nelle zone A, B, e C dei parchi nazionali.

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



■ Cancellare le parole evidenziate



■ Sostituire il testo originario con le parole evidenziate

Emendamenti proposti da Italia Nostra

2009 Testo del disegno di legge - versione del 27 maggio	Testo del disegno di legge - emendamenti proposti
<p style="text-align: center;">Articolo 4 Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione</p> <p>1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l'aumento entro il limite del 35% della volumetria esistente degli edifici residenziali per gli interventi di demolizione e ricostruzione, all'interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato.</p> <p>2. L'aumento di cui al comma 1 è consentito:</p> <p>a) su edifici in cui è prevalente la destinazione abitativa ai sensi dell'articolo 2 lettere a) e b), la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;</p> <p>b) per interventi che non modificano la destinazione d'uso prevalente degli edifici interessati;</p> <p>c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati,</p> <p>d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata.</p> <p>3. Il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente esistenti può variare, purché le eventuali unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a sessanta metri quadrati;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione</p> <p>1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti e territoriali di livello comunale, provinciale e regionale è consentito l'aumento entro il limite del 35% della volumetria esistente degli edifici prevalentemente¹⁰ residenziali per gli interventi di demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma, della tipologia e morfologia, ma nel rispetto dei parametri edilizi per distanze ed altezze dei fabbricati, all'interno dello stesso lotto e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato.</p> <p>2. L'aumento di cui al comma 1 è consentito:</p> <p>a) su edifici in cui è prevalente la destinazione abitativa ai sensi dell'articolo 2 lettere a) e b), la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;</p> <p>b) per interventi che non modificano la destinazione d'uso prevalente degli edifici interessati;</p> <p>c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati, nonché negli edifici rurali destinati ad uso abitativo, ovunque essi ricadano, e così come definiti dall'art.2 comma a);</p> <p>d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata nonché nelle aree esterne a quelle definite a rischio vulcanico.</p> <p>d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata.</p>

¹⁰ Analogamente a quanto suggerito per le definizioni della presente legge all'art.2 co. a) e b).

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



Cancellare le parole evidenziate



Sostituire il testo originario con le parole evidenziate

Emendamenti proposti da Italia Nostra

4. E' consentito, nella realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 del presente articolo, l'incremento dell'altezza preesistente fino al 20% oltre il limite previsto all'art. 2 comma 1 lettera g).

5. Per la realizzazione dell'aumento è obbligatorio:

a) l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico- ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla normativa vigente. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta Regionale sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità ai sensi, dell'art.25 D.P.R. n.380/2001, dell'intervento realizzato.

b) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989 in materia di abbattimento barriere architettoniche ai sensi della legge 9 gennaio 1989 n. 13.

c) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.

6. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l'aumento ai sensi della presente legge, non può essere

3. Il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente esistenti può variare, purché le eventuali unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile non inferiore alla superficie utile **netta** di metri quadrati **quarantacinque**¹¹;

4. E' consentito, nella realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 del presente articolo, l'incremento dell'altezza preesistente fino al 20% oltre il limite previsto all'art. 2 comma 1 lettera g).

5. Per la realizzazione dell'aumento è obbligatorio:

a) l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico- ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla normativa vigente. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta Regionale, sono **asseverati da tecnico abilitato in fase di progettazione e** certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità ai sensi, dell'art.25 D.P.R. n.380/2001, dell'intervento realizzato.

b) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989 in materia di abbattimento barriere architettoniche ai sensi della legge 9 gennaio 1989 n. 13.

c) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica, **asseverata da tecnico abilitato.**

6. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l'aumento ai sensi della presente legge, non può essere

¹¹ In ossequio a quanto dettato dalla Legge 457 del 5 agosto '78, art. 43 e dall'art. 13 del Regolamento per l'esecuzione degli interventi di ERP sovvenzionata da parte degli IACP, Comuni ed altri Enti operanti nella Regione Campania.

¹² Si suggerisce di precisare la natura di imposizione del vincolo preordinato alla tutela, specificando che l'impossibilità all'intervento è limitata alla sola prescrizione di in edificabilità assoluta.

¹³ Potrebbe riportarsi il dettato dell'art. 125 delle NTA della Variante generale del PRG di Napoli: unità coerenti e incoerenti. La ratio è quella di permettere anche opere di riqualificazione del tessuto urbano in presenza di unità estranee al contesto sviluppato dei centri cittadini.

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



modificata la destinazione d'uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

7. L'aumento non può essere realizzato su edifici residenziali:

a) i cui volumi sono stati realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo e non condonati ai sensi delle norme vigenti;

b) di valore storico, culturale ed architettonico vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. i. e con vincolo di inedificabilità assoluta;

c) privi di relativo accatastamento.

8. L'aumento non può essere realizzato in aree:

a) collocate all'interno delle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali;

b) il cui vincolo determina la inedificabilità assoluta, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, e nelle aree sottoposte a vincoli

modificata la destinazione d'uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

7. L'aumento non può essere realizzato su edifici residenziali:

a) i cui volumi sono stati realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo e non condonati ai sensi delle norme vigenti;

b) di valore storico, culturale ed architettonico vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. i., **Titolo I, Parte Seconda Capo I, e Parte Terza Capo IV¹²**, con vincolo di inedificabilità assoluta;

c) privi di relativo accatastamento, **ovvero per le unità per le quali, mediante asseverazione redatta ai sensi dell'art. 481 del c.p. da professionista abilitato, sia possibile ricostruire la esatta ed originaria consistenza, anche a seguito di eventuali ampliamenti succedutisi nel tempo legittimamente.**

8. L'aumento non può essere realizzato in aree:

a) collocate all'interno delle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali **ad eccezione di quelle unità che non presentano certificata garanzia di sicurezza abitativa e tecnologica, nonché di quelle unità per le quali gli strumenti urbanistici vigenti prevedono la sostituzione edilizia¹³; a1) le limitazioni di cui al precedente comma a) non trovano applicazione anche nei casi in cui gli interventi riguardino;**

- **la ricostruzione di edifici e manufatti che, a seguito di eventi di calamità naturale, risultino crollati o demoliti, nonché dichiarati inagibili alla data di entrata in vigore della presente legge;**
- **la ricostruzione di edifici e manufatti che, a seguito del sisma del 1980 e successivi, non possono essere ricostruiti nel centro storico sulle proprie aree di sedime, e, pertanto, sottoposti ad un Programma di delocalizzazione ai sensi dell'art.9 ex legge. 219/81**

b) il cui vincolo determina la inedificabilità assoluta, ai sensi delle

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



Federazioni degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Campania

Testo del disegno di legge - versione del 27 maggio 2009 - proposta emendamenti REV. 04

<p>imposti a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali, a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna, e aree individuate a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata;</p> <p>c) collocate nelle riserve nazionali o regionali, nelle zone A e B dei territori dei parchi regionali, nelle zone A, B, e C dei parchi nazionali.</p>	<p>vigenti leggi statali e regionali, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali, a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna, e aree individuate a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata, nonché nelle aree a rischio vulcanico</p> <p>c) collocate nelle riserve nazionali o regionali, nelle zone A e B dei territori dei parchi regionali, nelle zone A, B, e C dei parchi nazionali.</p>
---	---

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



Cancellare le parole evidenziate



Sostituire il testo originario con le parole evidenziate

Emendamenti proposti da Italia Nostra

2009	Testo del disegno di legge - emendamenti proposti
------	--

<p align="center">Articolo 5 Riqualficazione aree urbane degradate</p>	<p align="center">Articolo 5 Riqualficazione aree urbane degradate</p>
<p>1. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualficazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della L.R. 13/08 (Legge di approvazione del Piano Territoriale Regionale,) si possono attuare attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e l'integrazione sociale.</p> <p>2. Al riguardo possono essere individuati dalle Amministrazioni Comunali, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.</p> <p>3. In tali ambiti, al fine di favorire la sostituzione edilizia nelle aree urbane da riqualficare di cui al comma 2, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l'aumento entro il limite del 50% della volumetria esistente, per gli interventi di demolizione,</p>	<p>1. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualficazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della L.R. 13/08 (Legge di approvazione del Piano Territoriale Regionale,) si possono attuare attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e l'integrazione sociale.</p> <p>2. Al riguardo, anche in deroga agli strumenti urbanistici e territoriali di livello comunale, provinciale e regionale, le Amministrazioni Comunali possono individuare ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.</p> <p>2bis. Gli interventi di cui ai precedenti commi trovano applicazione con la stesura di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 12 della L.R. Campania 16/04 e s. m. ed i. che deve concludersi entro 60 giorni dalla convocazione. L'eventuale partecipazione senza il rilascio del relativo parere o assenza dalle riunioni convocate nei modi di rito da parte di enti ed amministrazioni di livello comunale, provinciale e regionale coinvolte nel procedimento, si intende equivalente al rilascio di parere favorevole all'intervento.</p> <p>3. Nelle aree urbanizzate, in deroga agli strumenti urbanistici e territoriali di livello comunale, provinciale e regionale, ad esclusione delle zone agricole e fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della presente legge, le Amministrazioni Comunali</p>

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



■ Cancellare le parole evidenziate



■ Sostituire il testo originario con le parole evidenziate

■ **Emendamenti proposti da Italia Nostra**

ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici.

individuano ambiti urbani da riqualificare e dettano linee guide coerenti con quelle predisposte dalla Giunta Regionale di cui al comma 5 del presente articolo.

*In tali ambiti, per gli edifici non residenziali, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di **superficie utile lorda** esistente, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedano la realizzazione di una quota non inferiore al 20% destinata all'edilizia convenzionata.*

A titolo di incentivo sono ammessi incrementi cumulabili della SUL esistente:

- a) entro il limite massimo del 40% per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti industriali e delle aree dismesse;*
- b) entro il limite massimo del 30% per la dismissione di attività in uso inidonee sotto il profilo ambientale e/o urbanistico;*
- c) entro il limite massimo del 20% per l'utilizzo delle tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri e procedure stabilite dal comma 5 dell'art.4 della presente legge;*
- d) entro il 10% per la promozione della qualità architettonica attraverso la indizione di una procedura pubblica selettiva, concorso, gestita dal soggetto attuatore privato per la scelta del progetto edilizio o P.U.A oggetto di richiesta di rilascio del titolo edilizio abilitativo.*

Gli incrementi individuati saranno definiti da un'apposita Delibera di Giunta Comunale da approvarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge. Tale delibera determina modalità di intervento, la documentazione necessaria ed i criteri per la definizione degli incentivi, in rapporto all'entità delle caratteristiche edilizie, ambientali ed urbanistiche degli interventi, alle destinazioni d'uso, unitamente ai criteri per la determinazione delle quote di aree da cedere da parte dei proprietari o degli immobili da destinare ad edilizia residenziale convenzionata, in rapporto

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



Cancellare le parole evidenziate



Sostituire il testo originario con le parole evidenziate

Emendamenti proposti da Italia Nostra

4. Nelle aree urbanizzate, in deroga agli strumenti urbanistici, ad esclusione delle zone agricole e fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della presente legge, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedano la realizzazione di una quota non inferiore al 20% destinata all'edilizia convenzionata.

5 Per le finalità di cui ai commi precedenti la Giunta Regionale **predisporre** linee guida e può in ragione degli obiettivi di riduzione del disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle trasformazioni possibili, anche promuovendo specifici avvisi pubblici.

al valore della trasformazione, e comunque in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, di cui al decreto interministeriale 1444/68.

In caso di mancata assunzione della delibera da parte della Giunta Comunale, saranno applicati i limiti massimi di incremento individuati dalla presente legge.

4. Negli ambiti di cui al comma precedente, al fine di favorire la sostituzione edilizia nelle aree urbane da riqualificare, anche in **deroga** agli strumenti urbanistici **e territoriali di livello comunale, provinciale e regionale**, è consentito l'aumento entro il limite del 50% della volumetria **residenziale** esistente, per gli interventi di **ampliamento**, demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici. **Tale aumento della volumetria è indirizzato alla realizzazione di housing sociale e di edilizia residenziale convenzionate. Resta inteso che dal computo di tale premialità sono esclusi i volumi indirizzati a migliorare la dotazione degli standards urbanistici.**

5 Per le finalità di cui ai commi precedenti la Giunta Regionale predisporre linee guida **entro sessanta giorni dalla emanazione della presente Legge** e può in ragione degli obiettivi di riduzione del disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle trasformazioni possibili, anche promuovendo specifici avvisi pubblici.

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



Cancellare le parole evidenziate



Sostituire il testo originario con le parole evidenziate

Emendamenti proposti da Italia Nostra

2009 Testo del disegno di legge - versione del 27 maggio	Testo del disegno di legge - emendamenti proposti
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Misure di semplificazione in materia di governo del territorio</p> <p>1. La LR 22 dicembre 2004, n. 16 e s.m.i. recante norme per il governo del territorio viene di seguito così modificata:</p> <p>a) Al comma 2 dell'articolo 7 - Competenze - sostituire "nei patti territoriali e nei contratti d'area." con "<i>nei Sistemi Territoriali di sviluppo così come individuati dal PTR e dai PTCP.</i>";</p> <p>b) Il comma 2 dell'articolo 10 - Salvaguardia - è sostituito con "<i>Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre 12 mesi decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre 4 mesi dalla data di adozione delle varianti. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2 si procede ai sensi dell'art. 39 della presente legge.</i>";</p> <p>c) Al comma 1 dell'articolo 12 - Accordi di programma - dopo le parole "con le modalità" aggiungere "<i>e i tempi previsti dalla giunta regionale da un regolamento</i>";</p> <p>d) Il comma 13 dell'articolo 12 è sostituito con "<i>L'approvazione dell'accordo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste, e determina le conseguenti variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, anche settoriali, comunali e sovracomunali ratificate entro trenta giorni, a pena di decadenza, dagli organi competenti all'approvazione delle stesse. La dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere efficacia se le opere non hanno inizio entro cinque anni dalla data di approvazione dell'accordo</i>";</p> <p>e) Il comma 14 dell'articolo 12 è soppresso;</p> <p>f) Il comma 2 dell'articolo 14 dopo le parole "al PTR stesso" si</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Misure di semplificazione in materia di governo del territorio</p> <p>1. La LR 22 dicembre 2004, n. 16 e s.m.i. recante norme per il governo del territorio viene di seguito così modificata:</p> <p>a) Al comma 2 dell'articolo 7 - Competenze - sostituire "nei patti territoriali e nei contratti d'area." con "<i>nei Sistemi Territoriali di sviluppo così come individuati dal PTR e dai PTCP.</i>";</p> <p>b) Il comma 2 dell'articolo 10 - Salvaguardia - è sostituito con "<i>Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre 12 mesi decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre 4 mesi dalla data di adozione delle varianti. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2 si procede ai sensi dell'art. 39 della presente legge.</i>";</p> <p>c) Al comma 1 dell'articolo 12 - Accordi di programma - dopo le parole "con le modalità" aggiungere "<i>e i tempi previsti dalla emanazione di un regolamento da parte della giunta regionale¹⁴</i>";</p> <p>d) Il comma 13 dell'articolo 12 è sostituito con "<i>L'approvazione dell'accordo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste, e determina le conseguenti variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, anche settoriali, comunali e sovracomunali ratificate entro trenta giorni, a pena di decadenza, dagli organi competenti all'approvazione delle stesse. La dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere efficacia se le opere non hanno inizio entro cinque anni dalla data di approvazione dell'accordo</i>";</p> <p>e) Il comma 14 dell'articolo 12 è soppresso;</p> <p>f) Il comma 2 dell'articolo 14 dopo le parole "al PTR stesso" si</p>

¹⁴ È necessario fissare un termine perentorio entro il quale redigere tale regolamento.

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



Federazioni degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Campania

Testo del disegno di legge - versione del 27 maggio 2009 - proposta emendamenti REV. 04

<p>aggiunge <i>“e devono essere approvati con le procedure di cui al regolamento di attuazione.”</i> e si elimina la frase <i>“e devono essere approvati con le procedure di cui all’articolo 15.”</i>;</p> <p>g) Nel comma 9 dell’articolo 23 aggiungere dopo <i>“Fanno parte integrante del PUC i piani di settore riguardanti il territorio comunale”</i> la frase <i>“ove esistenti”</i>;</p> <p>h) Al comma 6 dell’articolo 25 è sostituito <i>“di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14,”</i> con <i>“così come previsto dalla normativa nazionale vigente,”</i>;</p> <p>i) Il comma 1 dell’articolo 30 - Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici - è sostituito con <i>“Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge sono individuati con delibera di giunta regionale”</i>;</p> <p>j) I commi 2 e 3 dell’articolo 30 sono soppressi;</p> <p>k) Al comma 1 dell’articolo 38 - Disciplina dei vincoli urbanistici - aggiungere <i>“la detta scadenza si applica anche per le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di interesse pubblico”</i>;</p> <p>l) Al comma 4 dell’articolo 38 - Disciplina dei vincoli urbanistici - è sostituito <i>“entro il termine di sei mesi”</i> con <i>“entro il termine di tre mesi”</i>;</p> <p>m) Al comma 1 dell’articolo 39 - Poteri sostitutivi è sostituito <i>“entro il termine perentorio di sessanta giorni”</i> con <i>“entro il termine perentorio di 40 giorni”</i>;</p> <p>n) Al comma 3 dell’articolo 39 è sostituito <i>“entro il termine perentorio di sessanta giorni”</i> con <i>“entro il termine perentorio di 40 giorni”</i>;</p> <p>o) all’articolo 39 si aggiunge il comma 4 <i>“Gli interventi, di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si concludono entro 60 giorni con l’adozione del provvedimento finale.”</i>;</p> <p>p) Al comma 1 dell’articolo 40 - Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni è sostituito <i>“degli uffici regionali competenti nelle materie dell’edilizia e dell’urbanistica”</i> con <i>“presenti presso l’AGC 16 Governo del Territorio”</i>;</p>	<p>aggiunge <i>“e devono essere approvati con le procedure di cui al regolamento di attuazione.”</i> e si elimina la frase <i>“e devono essere approvati con le procedure di cui all’articolo 15.”</i>;</p> <p>g) Nel comma 9 dell’articolo 23 aggiungere dopo <i>“Fanno parte integrante del PUC i piani di settore riguardanti il territorio comunale”</i> la frase <i>“ove esistenti”</i>;</p> <p>h) Al comma 6 dell’articolo 25 è sostituito <i>“di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14,”</i> con <i>“così come previsto dalla normativa nazionale vigente,”</i>;</p> <p>i) Il comma 1 dell’articolo 30 - Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici - è sostituito con <i>“Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge sono individuati con delibera di giunta regionale”</i>;</p> <p>j) I commi 2 e 3 dell’articolo 30 sono soppressi;</p> <p>k) Al comma 1 dell’articolo 38 - Disciplina dei vincoli urbanistici - aggiungere <i>“la detta scadenza si applica anche per le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di interesse pubblico”</i>;</p> <p>l) Al comma 4 dell’articolo 38 - Disciplina dei vincoli urbanistici - è sostituito <i>“entro il termine di sei mesi”</i> con <i>“entro il termine di tre mesi”</i>;</p> <p>m) Al comma 1 dell’articolo 39 - Poteri sostitutivi è sostituito <i>“entro il termine perentorio di sessanta giorni”</i> con <i>“entro il termine perentorio di 40 giorni”</i>;</p> <p>n) Al comma 3 dell’articolo 39 è sostituito <i>“entro il termine perentorio di sessanta giorni”</i> con <i>“entro il termine perentorio di 40 giorni”</i>;</p> <p>o) all’articolo 39 si aggiunge il comma 4 <i>“Gli interventi, di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si concludono entro 60 giorni con l’adozione del provvedimento finale.”</i>;</p> <p>p) Al comma 1 dell’articolo 40 - Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni è sostituito <i>“degli uffici regionali competenti nelle materie dell’edilizia e dell’urbanistica”</i> con <i>“presenti presso l’AGC 16 Governo del Territorio”</i>;</p>
---	---

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n°1051 del 28.05.09)



Cancellare le parole evidenziate



Sostituire il testo originario con le parole evidenziate

Emendamenti proposti da Italia Nostra

2. Dall'entrata in vigore del Regolamento di attuazione della LR 22 dicembre 2004, n. 16 e s.m.i. sono abrogati:

- commi da 2 a 12 e il comma 16 dell'articolo 12 Accordi di Programma;
- commi 2 e 3 dell'articolo 13 - Piano territoriale regionale
- articolo 15 - Procedimento di formazione del piano territoriale regionale
- comma 1 dell'articolo 16 - Varianti al piano territoriale regionale
- commi dal 5 al 9 dell'articolo 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale
- articolo 20 - Procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale
- comma 1 dell'articolo 21 - Varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale
- commi dal 3 al 7 dell'articolo 23 - Piano urbanistico comunale
- articolo 24 - Procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale
- comma 2 dell'articolo 25 - Atti di programmazione degli interventi
- commi dal 2 al 4 dell'articolo 26 - Piani urbanistici attuativi
- commi dal 3 al 6 dell'articolo 27 - Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi
- articolo 29 - Procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale
- articolo 32 - Perequazione urbanistica
- articolo 33 - Comparti edificatori

q) Al comma 5 dell'art. 49 si sostituisce il testo con: "L'art. 2, comma 1, lettera b) della LR 28 novembre 2001, n° 19 è così sostituito: "Le ristrutturazioni edilizie, comprensive delle demolizioni e ricostruzioni con la stessa volumetria dell'edificio preesistente e fatti salvi gli incrementi di cui alla LR Campania concernente le "Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa".

2. Dall'entrata in vigore del Regolamento di attuazione della LR 22 dicembre 2004, n. 16 e s.m.i. sono abrogati:

- commi da 2 a 12 e il comma 16 dell'articolo 12 Accordi di Programma;
- commi 2 e 3 dell'articolo 13 - Piano territoriale regionale
- articolo 15 - Procedimento di formazione del piano territoriale regionale
- comma 1 dell'articolo 16 - Varianti al piano territoriale regionale
- commi dal 5 al 9 dell'articolo 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale
- articolo 20 - Procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale
- comma 1 dell'articolo 21 - Varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale
- commi dal 3 al 7 dell'articolo 23 - Piano urbanistico comunale
- articolo 24 - Procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale
- comma 2 dell'articolo 25 - Atti di programmazione degli interventi
- commi dal 2 al 4 dell'articolo 26 - Piani urbanistici attuativi
- commi dal 3 al 6 dell'articolo 27 - Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi
- articolo 29 - Procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale
- articolo 32 - Perequazione urbanistica
- articolo 33 - Comparti edificatori

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n°1051 del 28.05.09)



Federazioni degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Campania

Testo del disegno di legge - versione del 27 maggio 2009 - proposta emendamenti REV. 04

<ul style="list-style-type: none">- articolo 34 - Attuazione del comparto edificatorio- articolo 37 - Contenuto delle convenzioni- articolo 41 - Norme regolanti l'attività edilizia- articolo 43 - Accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive;- articolo 47 - Valutazione ambientale dei piani.	<ul style="list-style-type: none">- articolo 34 - Attuazione del comparto edificatorio- articolo 37 - Contenuto delle convenzioni- articolo 41 - Norme regolanti l'attività edilizia- articolo 43 - Accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive;articolo 47 - Valutazione ambientale dei piani.
---	---

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



Cancellare le parole evidenziate



Sostituire il testo originario con le parole evidenziate

Emendamenti proposti da Italia Nostra

2009 Testo del disegno di legge - versione del 27 maggio	Testo del disegno di legge - emendamenti proposti
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">Valutazione della sicurezza e libretto del fabbricato</p> <p>1. L'efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 3 è subordinata alla valutazione della sicurezza dell'intero edificio del quale si intende incrementare la volumetria. La valutazione deve essere redatta nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 e deve essere presentata al Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio, che ne dà comunicazione al Comune.</p> <p>2. Ogni edificio oggetto di incremento volumetrico di cui alla presente legge deve dotarsi, ai fini dell'efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della valutazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono altresì raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico, riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato.</p> <p>3. Con successivo regolamento sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato, nonché le modalità per la redazione, la custodia e l'aggiornamento del medesimo. Fino all'entrata in vigore del regolamento, il fascicolo si compone della valutazione di cui al comma 1 e del certificato di collaudo, ove previsto.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">Valutazione della sicurezza e libretto del fabbricato</p> <p>1. L'efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 3 è subordinata alla valutazione della sicurezza dell'intero edificio del quale si intende incrementare la volumetria. La valutazione deve essere redatta nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 e deve essere presentata al Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio, che ne dà comunicazione al Comune.</p> <p>2. Ogni edificio oggetto di incremento volumetrico di cui alla presente legge deve dotarsi, ai fini dell'efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della valutazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono altresì raccolte e aggiornate con periodicità quinquennale anche in assenza di interventi, le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico, riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato.</p> <p>3. Con successivo regolamento da redigere entro tre mesi dalla pubblicazione della presente Legge sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato, nonché le modalità per la redazione, la custodia e l'aggiornamento del medesimo. Fino all'entrata in vigore del regolamento, il fascicolo si compone della valutazione di cui al comma 1 e del certificato di collaudo, ove previsto.</p> <p>4. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge (o del regolamento attuativo) in aggiunta a quanto previsto dalle leggi nazionali, per tutti gli edifici pubblici dovrà essere redatto il fascicolo del fabbricato contenente gli esiti della valutazione di cui al comma 1 ed il certificato di collaudo ove previsto.</p> <p>5. Per le nuove costruzioni, dopo la fine dei lavori ed il rilascio del certificato di collaudo, viene istituito il fascicolo del fabbricato a cura del Direttore dei lavori, dell'Impresa esecutrice</p>

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



Cancellare le parole evidenziate



Sostituire il testo originario con le parole evidenziate

Emendamenti proposti da Italia Nostra

e del Committente, contenente le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico, riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato.

6. Entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge (o del regolamento attuativo), in aggiunta a quanto previsto dalle leggi nazionali, per tutti gli edifici privati (residenziali, produttivi e commerciali,...) dovrà esser redatto il fascicolo del fabbricato contenete gli esiti della valutazione di cui al comma 1 ed il certificato di collaudo ove previsto.



2009 Testo del disegno di legge - versione del 27 maggio	Testo del disegno di legge - emendamenti proposti
<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p style="text-align: center;">Modifica alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9</p> <p>1. All'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. La denuncia va effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono realizzare, corredato del progetto esecutivo asseverato, fermo restando l'obbligo di acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi, titoli abilitativi comunque denominati, previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione dei lavori.</p> <p>3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, in caso di lavori relativi ad organismi strutturali in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, comprende anche le dichiarazioni che la normativa statale vigente pone in capo al costruttore.»</p> <p>b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente, effettuata nei casi obbligatoriamente previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che non comporta l'esecuzione di lavori, deve essere presentata al Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio. Nelle more dell'attestazione dell'avvenuta presentazione, la costruzione è inagibile, ovvero inutilizzabile.»</p> <p>c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: «8. Per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del comma 1 è prevista la corresponsione di un contributo nella misura indicata con deliberazione della Giunta Regionale. Sono esentati dal contributo le denunce di lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.</p> <p>9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto nell'ambito dell'U.P.B. 11.81.80 finalizzato a</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p style="text-align: center;">Modifica alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9</p> <p>1. All'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. La denuncia va effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono realizzare, corredato del progetto esecutivo asseverato, fermo restando l'obbligo di acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi, titoli abilitativi comunque denominati, previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione dei lavori.</p> <p>3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, in caso di lavori relativi ad organismi strutturali in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, comprende anche le dichiarazioni che la normativa statale vigente pone in capo al costruttore.»</p> <p>b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le norme tecniche per le costruzioni indicano i casi per i quali è obbligatoria la verifica di una costruzione esistente. Per questi immobili la verifica dovrà essere presentata al Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio anche nella ipotesi in cui dovesse risultare positiva, senza la necessità di dover effettuare lavori di miglioramento o adeguamento. L'attestazione dell'avvenuto deposito costituisce elemento condizionante per l'uso dell'immobile. Nelle more di attestazione dell'avvenuta presentazione, la costruzione è da considerarsi inagibile, ovvero inutilizzabile.»</p> <p>c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: «8. Per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del comma 1 è prevista la corresponsione di un contributo nella misura indicata con deliberazione della Giunta Regionale. Sono esentati dal contributo le denunce di lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24</p>

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



garantire, anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere la "autorizzazione sismica" ovvero il "deposito sismico", di cui all'articolo 4. Nel procedimento finalizzato al "deposito sismico" il competente Settore Provinciale del Genio Civile svolge un'istruttoria riguardante la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori; nel procedimento finalizzato alla "autorizzazione sismica" verifica, altresì, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.

11. Il dirigente della struttura preposta al coordinamento dei Settori Provinciali del Genio Civile emana direttive di attuazione dei procedimenti nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione della presente legge.»

2. L'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9, è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 4 - Autorizzazione sismica e deposito sismico.

1. I Settori Provinciali del Genio Civile curano i procedimenti autorizzativi e svolgono le attività di vigilanza, di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono sempre sottoposti ad "autorizzazione sismica", anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:

a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

febbraio 1992, n. 225.

9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto nell'ambito dell'U.P.B. 11.81.80 finalizzato a garantire, anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere la "autorizzazione sismica" ovvero il "deposito sismico", di cui all'articolo 4. Nel procedimento finalizzato al "deposito sismico" il competente Settore Provinciale del Genio Civile svolge un'istruttoria riguardante la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori; nel procedimento finalizzato alla "autorizzazione sismica" verifica, altresì, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti. **A tal fine, nelle more della emanazione del Regolamento attuativo, nella Relazione tecnica generale del Progetto esecutivo delle strutture, dovranno essere chiaramente riportati la descrizione della struttura, le analisi dei carichi, gli spettri di risposta di progetto, la modellazione effettuata e la sintesi dei risultati delle verifiche di sicurezza, con riferimento agli elementi strutturali significativi più sollecitati.**

11. Il dirigente della struttura preposta al coordinamento dei Settori Provinciali del Genio Civile emana direttive di attuazione dei procedimenti nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione della presente legge.»

2. L'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9, è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 4 - Autorizzazione sismica e deposito sismico.

1. I Settori Provinciali del Genio Civile curano i procedimenti autorizzativi e svolgono le attività di vigilanza, di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono sempre sottoposti ad "autorizzazione sismica", anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:

a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



Federazioni degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Campania

Testo del disegno di legge - versione del 27 maggio 2009 - proposta emendamenti REV. 04

<p>c) i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;</p> <p>d) le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l' autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato decreto n. 380 del 2001;</p> <p>e) i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme sismiche, e per i quali non sia ancora intervenuto il collaudo.</p> <p>2. In tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio della "autorizzazione sismica".</p> <p>3. Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, i lavori possono iniziare dopo che il competente Settore Provinciale del Genio Civile, all'esito del procedimento di verifica, attesta l'avvenuto e corretto "deposito sismico". Sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.</p> <p>4. Con successivo regolamento sono disciplinati i procedimenti di cui alla presente legge ed in particolare l'attività istruttoria, i termini di conclusione e le modalità di campionamento dei controlli di cui al comma 3.»</p>	<p>b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;</p> <p>c) i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;</p> <p>d) le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l' autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato decreto n. 380 del 2001;</p> <p>e) i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme sismiche, e per i quali non sia ancora intervenuto il collaudo.</p> <p>2. In tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio della "autorizzazione sismica".</p> <p>3. Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, i lavori possono iniziare dopo che il competente Settore Provinciale del Genio Civile, all'esito del procedimento di verifica, attesta l'avvenuto e corretto "deposito sismico". Sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.</p> <p>4. Con successivo regolamento sono disciplinati i procedimenti di cui alla presente legge ed in particolare l'attività istruttoria, i termini di conclusione e le modalità di campionamento dei controlli di cui al comma 3.»</p> <p>5. nelle more di emanazione del citato regolamento attuativo, non sono soggetti all'autorizzazione sismica ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 i seguenti progetti:</p> <p>a) Progetti di opere pubbliche o private redatti ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/09/2005) e/o O.P.C.M. 327/03 e s.m.i., per le quali i lavori sono già iniziati alla data di pubblicazione della presente legge, ad eccezione delle opere strategiche ai fini della gestione</p>
--	---

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



Cancellare le parole evidenziate



Sostituire il testo originario con le parole evidenziate

Emendamenti proposti da Italia Nostra

3. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9, sono sostituiti dai seguenti:

«3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i Comuni:

- a) accertano che chiunque inizi lavori di cui all'articolo 2 sia in possesso della "autorizzazione sismica", ovvero del "deposito sismico";
- b) accertano che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 5;
- c) effettuano il controllo sulla realizzazione dei lavori, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4.

4. Il Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio effettua il controllo sulla realizzazione dei lavori, nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, disciplina i procedimenti di controllo, definendone anche le modalità a campione. I controlli così definiti costituiscono vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche, come prevista dalla normativa vigente per la fase di realizzazione dei lavori.»

dell'emergenza;

b) Progetti di opere pubbliche o private redatte ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/09/2005) e/o O.P.C.M. 327/03 e s.m.i., per le quali sia stato rilasciato il parere preventivo alla data di pubblicazione della presente legge;

c) Varianti ai progetti di strutture depositati prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008.

3. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9, sono sostituiti dai seguenti:

«3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i Comuni:

- a) accertano che chiunque inizi lavori di cui all'articolo 2 sia in possesso della "autorizzazione sismica", ovvero del "deposito sismico";
- b) accertano che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 5;
- c) effettuano il controllo sulla realizzazione dei lavori, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4.

4. Il Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio effettua il controllo sulla realizzazione dei lavori, nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, disciplina i procedimenti di controllo, definendone anche le modalità a campione. I controlli così definiti costituiscono vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche, come prevista dalla normativa vigente per la fase di realizzazione dei lavori.»

3 bis. Il primo comma dell'art.5 della Legge Regionale n° 9/1983 è sostituito dai seguenti:

- *Gli Uffici del Genio Civile provvedono (anche utilizzando il contributo versato per l'istruttoria e la conservazione dei progetti) ad organizzare e formare un adeguato gruppo di tecnici per consentire un esame dettagliato dei progetti in tempi ragionevoli;*
- *E' istituito presso la Giunta Regionale uno speciale elenco*

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



<p>4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c, del presente articolo, si applicano dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.</p>	<p><i>articolato per province, definito albo dei collaudatori statici in corso d'opera;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>I requisiti professionali per poter ottenere l'iscrizione all'albo dei collaudatori in corso d'opera, e quindi svolgere l'attività di collaudatore ai sensi della presente legge, sono definiti dal regolamento di attuazione, nel rispetto dei seguenti criteri:</i> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Possesso della laurea in ingegneria o architettura, con almeno 10 anni di iscrizione al relativo albo;</i> b) <i>Aver svolto incarichi di progettazione o direzione dei lavori o collaudo di opere strutturali in zona sismica;</i> c) <i>Aver seguito triennialmente un corso di aggiornamento e formazione tenuto congiuntamente dagli ordini professionali e dalle università di Ingegneria ed Architettura della Regione Campania, con profitto.</i> • <i>Il collaudatore in corso d'opera, nominato dal denunciante tra i professionisti iscritti all'albo dei collaudatori, controlla, prima del deposito, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza del processo costruttivo; il collaudatore provvede inoltre, unitamente al direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi</i> <p>4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c, del presente articolo, si applicano dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.</p>



2009 Testo del disegno di legge - versione del 27 maggio	Testo del disegno di legge - emendamenti proposti
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Norma finale e transitoria</p> <p>1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia di edilizia da presentarsi alla competente autorità comunale entro il termine perentorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regime sanzionatorio del procedimento avviato con D.I.A. è disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale.</p> <p>2. I procedimenti relativi agli interventi edilizi di cui agli artt. 3 e 4, avviati entro il termine perentorio previsto al precedente comma 1, si concludono ai sensi della presente legge.</p> <p>3. Al fine del completamento della procedura di D.I.A. di cui al precedente comma 1 e del conseguimento di efficacia della medesima, i Comuni esaminano e si pronunciano preventivamente sulle eventuali domande di condono, di cui alle Leggi 28 febbraio 1985 n. 47 (sanatoria per le opere abusive), 23 dicembre 1994 n. 724 (Legge Finanziaria 1995), 24 novembre 2003 n. 326 (Misure per la riqualificazione urbanistica ambientale...), relative agli immobili oggetto degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.</p> <p>4. Al fine di consentire il monitoraggio degli interventi realizzati, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge devono comunicare alla Giunta Regionale della Campania - AGC 16- Governo del Territorio, l'oggetto e la consistenza degli interventi stessi, secondo gli indirizzi stabiliti dalle linee guida. Le linee Guida previste dalla presente legge sono emanate dalla Giunta Regionale nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 Norma finale e transitoria</p> <p>1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia di edilizia da presentarsi alla competente autorità comunale entro il termine perentorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regime sanzionatorio del procedimento avviato con D.I.A. è disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale.</p> <p>2. I procedimenti relativi agli interventi edilizi di cui agli artt. 3 e 4, avviati entro il termine perentorio previsto al precedente comma 1, si concludono ai sensi della presente legge.</p> <p>3. Al fine del completamento della procedura di D.I.A. di cui al precedente comma 1 e del conseguimento di efficacia della medesima, i Comuni esaminano e si pronunciano preventivamente sulle eventuali domande di condono, di cui alle Leggi 28 febbraio 1985 n. 47 (sanatoria per le opere abusive), 23 dicembre 1994 n. 724 (Legge Finanziaria 1995), 24 novembre 2003 n. 326 (Misure per la riqualificazione urbanistica ambientale...), relative agli immobili oggetto degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge anche se ricadenti in aree gravate da vincolo ambientale e paesistico.</p> <p>4. Al fine di consentire il monitoraggio degli interventi realizzati, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge devono comunicare alla Giunta Regionale della Campania - AGC 16- Governo del Territorio, l'oggetto e la consistenza degli interventi stessi, secondo gli indirizzi stabiliti dalle linee guida. Le linee Guida previste dalla presente legge sono emanate dalla Giunta Regionale nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.</p> <p>5. Le procedure di adozione dei piani di cui alla l.r. n° 16/2004 e</p>

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



di valutazione ambientale strategica, ove prevista dalla vigente normativa, sono unificate nella procedura di valutazione integrata. La competenza per la valutazione integrata dei piani urbanistici e territoriali è dell'AGC 16 Governo del Territorio, come previsto all'art.9, comma 11 della l.r. n° 13/2008.

In applicazione della legge regionale 13/2008, l'AGC 16 Governo e Territorio, predispone entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della struttura di Staff di cui all'art. 9, co. 11 della l.r. n° 13/08, il regolamento per la procedura di valutazione integrata dei piani urbanistici e territoriali di cui al precedente comma.

6. *Al fine di uniformare le attività di istruttoria da parte dei soggetti preposti delle pubbliche amministrazioni e nel principio dettato dal combinato disposto degli art. 10, co.3 e art.22, co.4 del D.P.R. 380/01, si precisa che le definizioni di cui al precedente art. 2, oltre che le disposizioni dettate dagli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge, prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali, dei piani territoriali regionali e di coordinamento, sui regolamenti edilizi e pertanto hanno valenza di emendamento alle vigenti indicazioni degli stessi oggi vigenti, adottati o in corso di approvazione.*

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



Cancellare le parole evidenziate



Sostituire il testo originario con le parole evidenziate

Emendamenti proposti da Italia Nostra

2009 Testo del disegno di legge - versione del 27 maggio	Testo del disegno di legge - emendamenti proposti
<p style="text-align: center;">Articolo 10 Dichiarazione di urgenza</p> <p>1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 Dichiarazione di urgenza</p> <p>1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.</p>

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



■ Cancellare le parole evidenziate



■ Sostituire il testo originario con le parole evidenziate

■ **Emendamenti proposti da Italia Nostra**

OSSERVAZIONI al Disegno di Legge regionale di cui alla Del. G.R. n° 1051 del 28.05.09)



Cancellare le parole evidenziate



Sostituire il testo originario con le parole evidenziate

Emendamenti proposti da Italia Nostra